



REPUBBLICA ITALIANA

5/2025

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

composta dai seguenti magistrati:

Grazia Bacchi presidente

Paolo Gargiulo giudice

Sergio Antonio Prestianni giudice relatore

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14757** del registro di segreteria, celebrato con rito abbreviato ai sensi dell'art. 130 c.g.c., promosso dal Procuratore regionale **nei confronti di:**

GABAS Giampaolo, nato a San Daniele del Friuli (UD) il 03.06.1960, residente a Trieste in Via del Veltro n. 23, rappresentato e difeso dall'avv. Carlo Serbelloni del Foro di Udine presso lo studio del quale, sito in Udine, Piazzetta del Pozzo n. 18, ha eletto domicilio;

visto l'atto di citazione;

esaminati gli atti e i documenti di causa;

uditi, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025, con l'assistenza del dott. Gabriele Turiano, il magistrato relatore, il V.P.G. dott.ssa

Mariapaola Daino e l'avv. Carlo Serbelloni per il convenuto;

visto l'art. 130 c.g.c.;

ritenuto in

FATTO

- la Procura regionale ha contestato al sig. Giampaolo Gabas, impiegato presso il Tribunale dei minorenni di Trieste, un totale di 20,03 ore di assenza ingiustificata in quanto, secondo l'accusa, il convenuto avrebbe ommesso di registrare, nei prospetti mensili delle presenze, diverse assenze temporanee dal luogo di lavoro, nei mesi di marzo ed aprile 2023.

- Trattasi, in particolare, delle seguenti assenze ingiustificate: ore 1,34 il 9 marzo 2023; ore 1,28 il 13 marzo; ore 0,34 il 15 marzo; ore 2,49 il 16 marzo; ore 0,55 il 20 marzo; ore 2,00 il 23 marzo; ore 1,38 il 27 marzo; ore 1,02 il 28 marzo, ore 1,19 il 29 marzo; ore 1,13 il 3 aprile 2023; ore 2,21 il 04 aprile; ore 0,48 il 5 aprile ed ore 2,22 il giorno 6 aprile.

- La Procura ha chiesto il risarcimento del danno patrimoniale corrispondente alla retribuzione lorda percepita dal convenuto per le ore di assenza ingiustificata, complessivamente pari ad euro 283,93, oltre al danno all'immagine dell'Amministrazione di appartenenza, quantificato in euro 567,86, pari al doppio del danno patrimoniale. Il totale del risarcimento richiesto ammonta, per le due voci di danno, ad euro 852,00.

- Si è costituito tempestivamente in giudizio il convenuto formulando richiesta di definizione del giudizio con rito abbreviato, ai sensi dell'art. 130 c.g.c., previo risarcimento integrale del danno patrimoniale, pari ad euro 283,93, e con l'ulteriore pagamento della somma di euro 283,93, pari alla metà del danno all'immagine, come quantificato in atto di citazione. In subordine, nel caso di mancata

ammissione al rito alternativo, la difesa ha contestato integralmente la fondatezza della richiesta risarcitoria formulata dalla pubblica accusa.

- Il PM ha espresso parere favorevole alla definizione del giudizio con rito abbreviato in data 11 novembre 2024.

- All'esito dell'udienza camerale del 14 novembre 2024, il Collegio, con decreto n. 6/2024, ha accolto l'istanza di ammissione al rito abbreviato, fissando la somma dovuta dal convenuto in euro 567,86, da pagare in unica soluzione, senza riserve o condizioni, entro il termine perentorio di 30 giorni decorrenti dal 19 novembre 2024, data di comunicazione del decreto di ammissione al rito.

- La difesa ha depositato copia della documentazione bancaria attestante il tempestivo pagamento, avvenuto in data 17 dicembre 2024, della somma di euro 567,86, da parte del sig. Giampaolo Gabas, con attestazione dell'avvenuto introito dell'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia.

- All'udienza camerale del 16 gennaio 2025 il pubblico ministero ha dato atto del deposito della quietanza e del regolare pagamento dell'importo stabilito nel decreto n. 6/2024 chiedendo la definizione del giudizio; la difesa si è associata alla richiesta del PM.

Considerato in

DIRITTO

L'articolo 130, co. 1 c.g.c. prevede che "in alternativa al rito ordinario, con funzione deflattiva della giurisdizione di responsabilità e allo scopo di garantire l'incameramento certo e immediato di somme risarcitorie all'erario, il convenuto in primo grado, acquisito il previo e concorde

parere del pubblico ministero, può presentare, a pena di decadenza nella comparsa di risposta, richiesta di rito abbreviato alla sezione giurisdizionale per la definizione alternativa del giudizio mediante il pagamento di una somma non superiore al 50 per cento della pretesa risarcitoria azionata in citazione”.

Nell’ambito di tale rito speciale, il Collegio valuta, ai sensi dell’art. 130, co. 6 c.g.c., sulla base dello stato degli atti e quindi senza alcun approfondimento istruttorio, la sussistenza delle condizioni formali di ammissibilità dell’istanza e la congruità della somma proposta per la definizione del giudizio, tenuto conto della gravità della condotta e dell’entità del danno.

Nel caso di specie, il convenuto ha provveduto all’integrale pagamento della somma determinata con il decreto di ammissione al rito, pari ad euro 567,86 entro il termine assegnato; ha inoltre depositato la documentazione bancaria e la quietanza di pagamento rilasciata dall’Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della Giustizia.

In considerazione di quanto sopra esposto e del parere favorevole espresso dal pubblico ministero, sussistono tutte le condizioni per la definizione del giudizio, ai sensi dell’art. 130 co. 8 c.g.c., con le conseguenze processuali che derivano dalla scelta di tale regime, identificabili nella preclusione alla prosecuzione del giudizio con rito ordinario e nella non impugnabilità della sentenza di primo grado.

A norma del comma 8 dell’art. 130 del codice di giustizia contabile occorre quindi provvedere sulle spese di giudizio; a tal proposito, svolgendo una sintetica valutazione in ordine alla presumibile

conclusione del presente procedimento nei confronti del sig. Gabas Giampaolo, ove esso fosse proseguito con il rito ordinario, il Collegio rinvia alle considerazioni già svolte con decreto n. 6/2024, allorché si è ritenuto, alla stregua della prospettazione attorea, che la proposta del convenuto di definizione agevolata del giudizio mediante il pagamento di una somma di complessivi euro 567,86 fosse congrua, in applicazione dei parametri indicati dall'art. 130 del codice di giustizia contabile, facenti riferimento alla "gravità della condotta" e "l'entità del danno contestato", con riferimento alla concreta fattispecie di responsabilità amministrativa dedotta in giudizio. Ne consegue che le spese di giustizia, sulla base del criterio della c.d. soccombenza virtuale, vanno imputate al convenuto e sono liquidate come in dispositivo.

P Q M

la Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli-Venezia Giulia, definitivamente pronunciando nel giudizio di responsabilità iscritto al n. **14757** del registro di segreteria, definisce ai sensi dell'art. 130 co. 8 c.g.c. il giudizio mediante rito abbreviato.

Condanna Gabas Giampaolo al pagamento, in favore dello Stato, delle spese di giudizio che si liquidano in complessivi euro 269,46.

Manda alla segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio del 16 gennaio 2025.

Il giudice estensore

Il presidente

Sergio Antonio Prestianni

Grazia Bacchi

(firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria il 24/01/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETERIA

dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)